

**MORELLI PAOLA**      *Commercialiste e*  
**MORELLI PATRIZIA**      *Revisori Contabili*  
**PIEMME SERVIZI AZIENDALI SRL**  
*Servizi amministrativi alle imprese*

VIA MATTEOTTI NR. 189 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE BO  
P.IVA-C.F. 01646101202  
Capitale Sociale €10.400,00 i.v.

Reg. imprese di Bologna n. 01646101202 REA n.356464

**TEL.051/811182- FAX 051/818726**

**[info@morellistudiofiscale.com](mailto:info@morellistudiofiscale.com) - [www.morellistudiofiscale.com](http://www.morellistudiofiscale.com)**

**Ai gentili Clienti  
Loro sedi**

**Oggetto: Circolare n. 3 supplemento Marzo 2009**

**LA DISCIPLINA IVA APPLICABILE ALLA RIVENDITA DELLE AUTOVETTURE**

In occasione della vendita di un “veicolo stradale a motore” (oggi e questa la definizione che comprende le autovetture ma anche gli autocarri fino a una certa portata) tornano applicabili diversi sistemi di applicazione dell’Iva.

**Vendita auto per la quale è applicabile il regime del margine**

Prima delle modifiche apportate con la Legge Finanziaria 2008 era presente una disposizione ( comma.6 dell’art.30 della L. n.388/00) che consentiva l’applicazione del regime del margine anche alle cessioni dei veicoli.

Il regime del margine elimina la duplicazione, in quanto consente di applicare l’imposta non sull’intero corrispettivo

di vendita, ma sull’eventuale valore aggiunto realizzato dal venditore, costituito dalla differenza tra il prezzo di vendita del bene ed il suo prezzo di acquisto, maggiorato delle spese di riparazione ed accessorie (sistema di detrazione "base da base").

Quindi, in caso di vendita ad un prezzo superiore rispetto a quello di acquisto l’Iva risulta dovuta solo sul risultato conseguito. (co.6 dell’art.30 della L. n.388/00).

Purtroppo, esaminando la nuova disciplina introdotta dalla recente legge Finanziaria e in assenza di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si deve ritenere che l’applicazione del regime del margine risulti ad oggi possibile solo per chi, in occasione dell’acquisto, si è visto applicare l’Iva sul 10% o 15% del corrispettivo di vendita (si tratta dei veicoli acquistati in origine nel periodo 01.01.2001 – 13.09.2006 e per i quali non è stato chiesto il rimborso dell’Iva tramite istanza).

### ***Rivendita del veicolo - Applicazione del regime del margine (metodo oggi non consentito)***

Tizio (professionista o impresa) rivende a Caio l'autovettura al prezzo finale di €6.480,00. Poichè il costo di acquisto è pari a €5.400,00 (in quanto l'Iva pagata in sede di acquisto va resa tutta indetraibile), Tizio realizza un corrispettivo/margine di €1.080,00 sul quale deve calcolare l'Iva dovuta mediante scorporo ( $€1.080 : 1,2 \times 20\%$ ) pari ad €180,00.

Prezzo di vendita autovettura usata €6.480,00

Totale fattura €6.480,00

Operazione assoggettata al regime del margine  
di cui all'art.36 del D.L. n.41/95, conv. L. n.85/95 e  
successive modifiche ed integrazioni

Importo escluso da base imponibile ai sensi

art. 30 c. 6 Legge 388/2000 €5.400,00

Iva dovuta sul margine pari a €1.080 €180,00

### ***Vendita auto per la quale è stata detratta l'iva nella misura del 40%***

trova oggi applicazione il c.d. principio di simmetria che consiste, nel nostro caso, nell'assoggettare ad Iva il 40% del corrispettivo di cessione. Si vuole nella sostanza assoggettare ad Iva solo la parte di corrispettivo che percentualmente corrisponde alla quota detratta all'atto dell'acquisto.

Con un esempio vediamo come deve essere compilata la fattura relativa alla prima cessione del veicolo.

### ***Prima cessione del veicolo***

In data 28 febbraio 2008 la società Beta Srl cede a Tizio (non importa che sia professionista o imprenditore) un'autovettura usata al prezzo complessivo di €5.400,00 per la quale Beta srl all'atto dell'acquisto (avvenuto in data 02.02.2007) aveva detratto l'Iva nella misura del 40%.

$5.400 / (1 + 0,2 \times 0,4) = 5.400 / 1,08 = 5.000$   $5.400 - 5000 = 400 =$  Iva a debito

La fattura si presenta come segue:

Imponibile €2.000,00

Iva (20%) €400,00

Importo escluso da base imponibile ai sensi

art.13, co.3, DPR n.633/72 €3.000,00

Totale fattura €5.400,00

### **I problemi nascono quando e Tizio intende cedere nuovamente il proprio veicolo.**

### ***Rivendita del veicolo - Applicazione delle regole generali (principio di simmetria)***

Tizio (professionista o impresa) rivende a Caio (privato) l'autovettura al prezzo finale di €6.480,00. Poichè l'Iva assolta all'acquisto pari a €400,00 e corrispondente al 40% dell'imponibile, la successiva cessione deve essere assoggettata ad Iva per una parte corrispondente.

$6.480 / (1 + 0,2 \times 0,4) = 6.480 / 1,08 = 6.000$   $6.480 - 6000 = 480 =$  Iva a debito

Imponibile €2.400,00

Iva (20%) €480,00

Importo escluso da base imponibile ai sensi art.13,

co.3, DPR n.633/72 €3.600,00

Totale fattura €6.480,00